

TI_GERICHTE 60.2017.65 vom 14. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.65

FR: TI_GERICHTE 60.2017.65 du 14 septembre 2017

IT: TI_GERICHTE 60.2017.65 del 14 settembre 2017

Regeste

Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia che ha confermato divieto della Direzione SCC di tenere il proprio dossier/verbali in cella. Diritto di essere sentito: non atteso duplica prima di decidere. Apprezzamento anticipato delle prove. Assistenza giudiziaria accolta

Erwägungen

E. 1

, quale detenuto in anticipata esecuzione di pena ex art. 236 CPP sottoposto al regime ordinario, e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. In particolare, malgrado le decisioni nel frattempo rese dalla Corte di prime cure e dalla Corte di appello e di revisione penale, la lesione espletata dalla decisione qui impugnata nei confronti del reclamante mantiene la sua attualità, nella misura in cui la di lui condanna non è passata in giudicato e ad egli permane la facoltà di sottoporre quest'ultima al vaglio di ulteriori istanze superiori.

E. 1.1

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) – in vigore dall'1.01.2011 – e, in applicazione di quest'ultima, il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM), in vigore dal 9.03.2007, con successive modifiche. Sulla base di tali regolamentazioni è inoltre stato adottato il 15.12.2010 il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC), in vigore dall'1.01.2011. La Divisione della giustizia e la Direzione delle strutture carcerarie – quest'ultima subordinata alla prima (art. 6 RSC) – sono fra le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 3 cpv. 1 REPM). In particolare per l'art. 7 REPM la Direzione delle strutture carcerarie fa eseguire la detenzione preventiva e le pene private di libertà, come pure le misure che debbono essere scontate nel Penitenziario cantonale (cpv. 1) ed esercita inoltre le competenze che le sono attribuite dal REPM e dal RSC (cpv. 2). Contro l'operato della Direzione delle strutture carcerarie la persona incarcerata può interporre reclamo davanti alla Divisione della giustizia nel termine di 5 giorni (art. 57 REPM e art. 81 cpv. 2 RSC). Il reclamo non ha effetto sospensivo (art. 57 cpv. 2 REPM). Le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano fra quelle rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dall'art. 12

cpv. 1 LEPM, per l'art. 12 cpv. 2 LEPM sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e segg. CPP. Sono comprese nelle suddette decisioni quelle che concernono la facoltà del detenuto di disporre della documentazione che lo riguarda, in quanto viene toccato, in relazione al proprio incarto penale, un suo diritto fondamentale (il diritto di essere sentito), i cui limiti in generale vengono ripresi dall'art. 74 CP, rispettivamente, in attinenza alla sua corrispondenza, le sue relazioni con il mondo esterno regolati dall'art. 84 CP. Ciò è conforme al doppio grado di giurisdizione imposto dal Tribunale federale sulla base della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) – nel tenore in vigore dall'1.01.2011 – , secondo cui il ricorso in materia penale, aperto contro le decisioni concernenti l'esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF) – comprese quelle rese in prima istanza da un'autorità amministrativa (Commentaire del la LTF – , P. FERRARI, art. 78 LTF n. 33 segg., 2a. ed., 2014; Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire – Y. DONZALLAZ, art. 78 LTF n. 2489 seg.) – , è possibile solo contro le decisioni emanate da un tribunale superiore (art. 80 cpv. 2 LTF). Da qui la competenza della Corte dei reclami penali a dirimere le vertenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure, quale tribunale superiore cantonale di ultima istanza, stante che né la Divisione della giustizia né il giudice dell'applicazione della pena (in Ticino, il giudice dei provvedimenti coercitivi) adempiono tale requisito (sentenza TF dell'8.10.2013, 6B_581/2013, consid. 2.3.), riservati i casi previsti dall'art. 80 cpv. 2 seconda frase LTF. Di fatto, visto che con la modifica della parte generale del CP, in vigore dall'1.01.2007, il legislatore ha voluto migliorare la posizione dei detenuti, e che anche la più recente interpretazione dei diritti fondamentali va in tal senso (“ das neue Grundrechtsverständnis dahingehend auszulegen ist”), i principi generali dell'esecuzione posti dall'art. 74 CP, come pure l'obiettivo generale e i principi specifici dell'esecuzione dell'art. 75 CP, così come le ulteriori norme federali sull'esecuzione delle pene e delle misure, nell'ambito di una procedura ricorsuale, possono essere direttamente invocate dalla persona interessata (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 74 CP n. 8).

E. 1.2

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

E. 1.3

Il gravame, inoltrato il 27/28.02.2017, contro la decisione 8.02.2017 della Divisione della giustizia, notificata il 15.02.2017, è tempestivo. Le esigenze di forma e motivazione del

reclamo sono rispettate. RE

E. 2.1

Il reclamante lamenta la violazione del diritto di essere sentito, da un lato, per avere la Divisione della giustizia ommesso di notificargli la duplica 26.01.2017 della Direzione delle strutture carcerarie e, dall'altro lato, per avere essa rifiutato l'assunzione delle prove richieste. Già per questo la decisione 8.02.2017 qui impugnata sarebbe nulla. L'autorità amministrativa, in sintesi, contesta tali censure: da un lato costituirebbe un formalismo eccessivo annullare la sua decisione per la suddetta omissione, posto che la duplica in questione oltre a non aver sollevato alcun nuovo argomento, qualora fosse stata intimata, non avrebbe permesso al reclamante di aggiungere nuove censure (come infatti sarebbe accaduto). In ogni caso tale inavvertenza sarebbe stata sanata dalla presente procedura ricorsuale. Per quanto attiene all'offerta di prove, le stesse sarebbero state ritenute ininfluenti per il giudizio, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove e avendo l'autorità, a proprio giudizio, già eseguito una sufficiente istruttoria al fine di determinarsi con cognizione di causa.

E. 2.2.1

Il diritto di essere sentito – sancito in generale dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e, in ambito penale, dagli art. 32 cpv. 2 Cost., 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP e 107 CPP, mentre che, nella procedura amministrativa, dagli art. 26-35 PA, 34 segg. LPamm – rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell'equo processo ai sensi degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 6B_93/2014 del 21.08.2014 consid. 3.1.1.). Esso ha una doppia funzione: da un lato serve ad istruire la vertenza e, dall'altro lato, permette alle parti di partecipare all'emanazione delle decisioni che ledono la loro situazione giuridica (G. PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a. ed., 2006, p. 105 n. 126). Il diritto di essere sentito comprende, fra l'altro, il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (TAF C-2866/2015 del 2.05.2016 consid. 3.1.1.; TPF BB.2014.132 del 9.12.2014 consid. 2.2.1.). Il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame. Nondimeno, secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave di tale diritto può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi davanti ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione (sentenza TF 6B_1251/2016 del 19.07.2017 consid. 3.1.; sentenza TPF BB.2014.132 del 9.12.2014 consid. 2.2.1.). Per giurisprudenza federale – posto che la violazione del diritto di essere sentito è di principio sanabile – l'annullabilità della decisione è la regola mentre che la nullità costituisce l'eccezione, che viene ammessa soltanto nel caso di una violazione delle regole essenziali di procedura, in quanto ritenuta un grave vizio di procedura al pari dell'incompetenza qualificata, funzionale o materiale, dell'autorità che ha reso la decisione (sentenza TAF A-5228/2016 del 25.04.2017 consid. 3.2.2. e 3.2.3.). Anche di fronte ad una violazione grave del diritto di essere sentito, si può prescindere dal rinviare la causa all'istanza precedente, per economia processuale, laddove si tratterebbe di un atto puramente

formalistico (“formalistischer Leerlauf”), che ritarderebbe inutilmente il giudizio definitivo della vertenza, risultato questo incompatibile con l’interesse della parte ad ottenere una rapida conclusione della vertenza (sentenza TPF BB.2017.87 del 28.06.2017 consid. 3.3.1.; DTF 133 I 201 consid. 2.2.; 132 V 387 consid. 5.1.). In ogni caso, non viene ammesso che l’autorità, mediante la violazione del diritto di essere sentito, giunge ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto se avesse proceduto correttamente (sentenza TAF A-5228/2016 del 25.04.2017 consid. 3.2.3.).

E. 2.2.2

Nel caso concreto la Divisione della giustizia, avendo reso la propria decisione prima di intimare al reclamante la duplica della Direzione delle strutture carcerarie, ha formalmente leso il di lui diritto di essere sentito. Ciò tuttavia non costituisce una violazione di una norma procedurale essenziale, talmente grave da rendere nulla la decisione presa in esito a tale iter viziato. Può (semmai) entrare in linea di conto l’annullamento della decisione viziata con rinvio degli atti all’autorità giudicante per nuovo giudizio. Ora, nella duplica 26.01.2017, la Direzione delle strutture carcerarie si è limitata a confermare le argomentazioni sollevate in precedenza. In modo particolare, essa si è espressa nei seguenti termini: “(...) Nel merito : Dal momento che nella replica del patrocinatore non emergono elementi che già non siano stati espressi nel reclamo, se non una disposizione che pertiene il carcere giudiziario e non quello penale (dove è collocato il detenuto), e una frase ripetuta due volte che mette in dubbio la buona fede della direzione in quanto la si taccia di mentire scientemente, ci si astiene dal duplicare in quanto si ripeterebbero i concetti già espressi nelle osservazioni, alle quali si rimanda l’autorità giudicante.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.